

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6058 del 23/10/2025
Oggetto	Approvazione Analisi di Rischio di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al SITO: Area ex circolo tennis club Bologna, località Bologna, 40132 BOLOGNA (BO). Proponente: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6308 del 23/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i.

Approvazione Analisi di Rischio di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al SITO: Area ex circolo tennis club Bologna, località Bologna, 40132 BOLOGNA (BO).

Proponente: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa.

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che:

- L'area oggetto di indagine, denominata "Area urbanizzazione sud" di proprietà di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa, è ubicata nei pressi della zona aeroportuale, ed ha una superficie complessiva di circa 25.135 mq;
- il sito è attualmente occupato dai resti di un Circolo tennis, realizzato nel periodo compreso tra il 1954 e il 1988, che è rimasto invariato fino alla chiusura nel 2017, e ad oggi risulta abbandonato e in parte demolito;
- la destinazione d'uso di riferimento per il sito è di tipo commerciale industriale;
- sull'area, acquisita da Aeroporto G. Marconi SpA in data 17/06/2020, è in corso un progetto di ampliamento e riconfigurazione del piazzale aeromobili Apron 2; pertanto tra luglio e ottobre 2024 sono state effettuate delle indagini ambientali preliminari per verificare la presenza di eventuali contaminazioni causate dalle pregresse attività;
- con nota acquisita agli atti con PG/2024/208678 del 18/11/2024, la Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA, in qualità di proprietaria dell'area ex circolo tennis club Bologna, dichiaratasi non responsabile dell'inquinamento, ha comunicato l'accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nei terreni del primo sottosuolo, in una zona molto circoscritta in corrispondenza della recinzione ad ovest, per i parametri idrocarburi pesanti $C > 12^1$ e idrocarburi leggeri $C < 12^2$. La contaminazione è stata accertata, attraverso trincee esplorative, in un solo campione degli oltre 60 analizzati ed in un solo punto dei 24 punti indagati;
- con la medesima nota del 18/11/2024, PG/2024/208673, la Società Aeroporto di Bologna ha trasmesso anche gli esiti delle indagini ambientali integrative e la proposta di Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m., svolte intorno all'unico punto in cui è stato accertato il superamento delle CSC, al fine di meglio definire l'area contaminata;
- con determina dirigenziale ARPAE AACM, DET-AMB-2025-733 del 06/02/2025, è stato approvato il Piano di Caratterizzazione in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 14/01/2025, come risulta dal verbale agli atti con PG/2025/9882 del 18/01/2025.

¹ concentrazione massima pari a 12.000 mg/kg in corrispondenza del campione S3C1

² concentrazione massima pari a 1.410 mg/kg in corrispondenza del campione S3C1

Visti

- la domanda di approvazione dell'Analisi di Rischio presentata da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA³, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006, acquisita agli atti con PG/2025/90195 del 22/07/2025, contenente la relazione *"Studio geologico-ambientale inerente ai risultati della caratterizzazione e analisi di rischio sito sanitaria"*;
- la Conferenza di Servizi (CdS) asincrona indetta il 18/08/2025⁴;
- la determinazione favorevole di Arpae APAM⁵ ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.

Dato atto che:

Il Piano di Caratterizzazione, approvato con DET-AMB-2025-733 del 06/02/2025, ha previsto la realizzazione di n. 3 sondaggi a carotaggio continuo (S5, S6, S7), spinti fino alla profondità di 4,6 m da p.c., e n. 2 sondaggi con escavatore meccanico (S8, S9) spinti fino alla profondità di 2,5 m da p.c. Tutti i sondaggi sono stati realizzati in data 24/02/2025, con il prelievo e l'analisi di n. 8 campioni di terreno.

I risultati analitici hanno evidenziato la conformità delle CSC per i siti ad uso commerciale e industriale per tutti i campioni analizzati ad eccezione del campione denominato S9C1 per il parametro idrocarburi pesanti C>12, con una concentrazione di 2400 mg/kg, a fronte di un limite pari a 750 mg/kg.

Il campione di terreno S9C2 prelevato al di sotto di S9C1, alla profondità compresa tra 2.5/3.0 m da p.c., i cui risultati sono stati inviati come integrazione volontaria dal proponente, acquisita agli atti con PG/2025/111705 del 20/06/2025, è risultato conforme alle CSC per la destinazione commerciale industriale; pertanto, è stato possibile delimitare la contaminazione anche verticalmente.

Come già constatato nelle indagini preliminari, durante l'esecuzione dei sondaggi non è stata rilevata la presenza della falda acquifera.

L'Analisi di Rischio ha considerato, come unica sorgente di contaminazione, il Suolo Profondo in cui sono stati riscontrati superamenti delle CSC per gli Idrocarburi leggeri (C<12) e Idrocarburi pesanti (C>12).

I percorsi di esposizione considerati sono: Inalazione di vapori outdoor on-site e Inalazione di vapori outdoor off-site, mentre come recettori sono stati inclusi nel calcolo i Lavoratori on-site e i Lavoratori off-site.

Il percorso di inalazione di vapori indoor è stato escluso in quanto non sono presenti edifici nel raggio di 10 m dalla sorgente secondaria di contaminazione.

Il percorso di lisciviazione in falda è stato escluso in quanto non è stata rilevata la presenza della falda.

L'Analisi di Rischio eseguita in modalità diretta ha restituito rischi accettabili per tutti i percorsi e i bersagli considerati.

Le CSR calcolate sono uguali o maggiori rispetto alle massime concentrazioni in sorgente, pertanto il sito risulta **NON CONTAMINATO**.

³ in qualità di notificatori e proprietari del sito in oggetto

⁴ agli atti con PG/2025/147729 del 18/08/2025

⁵ agli atti con PG/2025/172091 del 30/09/2025

Viste le valutazioni e conclusioni espresse da ARPAE APAM nella propria determinazione favorevole agli atti con PG/2025/172091 del 30/09/2025:

1. *in merito all'Analisi di Rischio non si considera corretto porre il bersaglio lavoratore outdoor off-site a distanza di 100 m dalla sorgente di contaminazione. Tuttavia questo percorso risulta superfluo perché se non sussiste rischio per il lavoratore outdoor on-site di conseguenza non sussiste rischio per il lavoratore outdoor off-site;*
 2. *per quanto riguarda il calcolo delle CSR per il percorso di inalazione outdoor in-site, si ritiene corretto porre la CSR pari alla massima concentrazione rilevata in sorgente, cioè 12.000 mg/kg, per il parametro idrocarburi pesanti C>12, tenuto conto che le relative frazioni MADEP non risultano volatili; non risulta corretta la CSR calcolata dal software per il parametro idrocarburi leggeri C<12, in quanto lo stesso software non effettua il calcolo correttamente. In analogia con la CSR degli idrocarburi pesanti, si ritiene di poter porre la CSR degli idrocarburi leggeri pari alla massima concentrazione rilevata in sorgente, cioè 1410 mg/kg. Tale valore conferma l'assenza di rischio.*
 3. *I punti sopra specificati non precludono la validità dell'AdR e il sito risulta non contaminato, pertanto si ritiene possibile accettare la richiesta di chiusura del procedimento, avviato ai sensi dell'art.242 del D.Lgs 152/06*
- Non si sono espressi il Comune di Bologna e l'Ausl di Bologna; pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni;

Richiamati:

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera DDG n. 103/2024 del 8/10/2024 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna, di conferimento all'Ing. Leonardo Palumbo dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE (ARPAE AACM).

DETERMINA DI

1. **Approvare**, ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.Lgs 152/06, l'Analisi di Rischio Sanitaria, acquisita agli atti PG/2025/90195 del 22/07/2025, in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi asincrona e della determinazione di Arpae APAM, agli atti con PG/2025/172091 del 30/09/2025.
2. **Dichiarare** il sito "non contaminato" ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett f) del D.Lgs. 152/2006;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice, n°25 | CAP 40122 Bologna | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

3. **Dichiarare** concluso positivamente il procedimento ai sensi dell'art. 242 comma 5, del D.Lgs. 152/06 senza la necessità di ulteriori monitoraggi finalizzati alla verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata;
4. **Specificare** che l'Analisi di Rischio approvata conserva validità in conformità al modello concettuale determinato, le cui eventuali variazioni comporteranno la necessità di una rivalutazione delle condizioni ambientali del sito;
5. **Disporre** la trasmissione del presente atto al precedente Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA, allo studio di consulenza Geo Group Srl, Modena, ed agli enti interessati (ARPAE APAM, Comune di Bologna, Ausl Bologna);
6. **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana⁶

Ing. Leonardo Palumbo

(lettera firmata digitalmente)⁷

⁶ Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.